

STUDIO GRACILI ASSOCIATO

Prof. Avv. Rino Gracili – Fondatore

Avv. Luisa Gracili – Avv. Natalia Princi - Avv. Piera Tonelli

Avv. Mariagiulia Giannoni - Avv. Carolina Picchiotti – Avv. Massimiliano Mascia

FIRENZE – Via dei Servi n. 38 – Tel. 055-219580 (4 linee r.a.) Fax 055.2396452

e-mail: segreteria@studiograciliassociato.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

- ROMA-

Ricorso

nell'interesse della **Soc. Acqua Marina S.r.l.** (P.Iva 00629310491) con sede a Portoferraio, piazza Marinai d'Italia n. 12, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Riccardo Martorella (CF MRTRCR62M15G912O) rappresentato e difeso, come da mandato allegato, dagli Avv.ti Luisa Gracili (C.F. GRCLSU58L61E202V – PEC luisa.gracili@firenze.pecavvocati.it) e Carolina Picchiotti (C.F. PCCCLN69H66D403G – PEC carolina.picchiotti@firenze.pecavvocati.it) - con studio in Firenze, via dei Servi, 38 ed elettivamente domiciliati presso il loro indirizzo digitale pec o a mezzo fax al n. 055/2396452

contro

Ministero del Turismo, in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12 - pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it (estratto da “Reginde” e dal registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012)

l'Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d'Impresa – INVITALIA S.p.a. con sede in Via Calabria, 46 - 00187 Roma – in persona del legale rappresentante pro tempore- pec invitalia@pec.invitalia.it (estratto dai Registri INI-pec);

E nei confronti di

Soc. HOTEL TRIESTE srl con sede in Riccione, Via Manzoni n. 9, CAP 47838 (RN) in persona del legale rappresentante pro tempore – pec hoteltriestesrl@e-mailpec.com (estratto dai Registri INI-pec);

Soc. GIULY srl con sede in ARCO (TN), Viale Rovereto n. 60, CAP 38062 (TN) in persona del legale rappresentante pro tempore – pec giulyarcosrl@pec.it (estratto dai Registri INI-pec);

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia

per quanto di interesse della ricorrente

- Provvedimento prot n. 0008180/22 del 27.06.2022 del Ministro del turismo quale Decreto di concessione degli incentivi di cui all'art. 1 D.L. 152/2021 e della relativa Graduatoria Allegato A, recante elenco dei beneficiari già pubblicato in data 27 giugno 2022 così come aggiornato, pubblicata sul sito web del Ministero (www.ministeroturismo.gov.it) (All. 1);

- della nota del 30 maggio 2022 di Invitalia di comunicazione dei “motivi ostativi” (All 2) ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990 e ss.mm.ii e del provvedimento di esclusione (e/o non ammissione) ancorché non comunicato e allo stato incognito;

- di tutti gli atti presupposti, collegati, consequenziali e connessi a quelli impugnati, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi della ricorrente

nonché

per la declaratoria del diritto di Acqua Marina srl di essere ammessa fra i beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 152/2021 e ss.mm. ii.

*

I fatti

Con Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la Prevenzione delle infiltrazioni mafiose*” (pnrr, misura m1c3 investimento 4.2.1) convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233 venivano previste le agevolazione per il comparto turistico, attraverso il riconoscimento di incentivi a fondo perduto e credito di imposta (All 3).

In particolare all’art. 1 recante “*Contributi a fondo perduto e credito d’imposta per le imprese turistiche*”, al comma 1 era previsto che “*Al fine di migliorare la qualità dell’offerta ricettiva in attuazione della linea progettuale « Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit » Misura MIC3, investimento 4.2.1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto, in favore dei soggetti di cui al comma 4, un contributo, sotto forma di credito di imposta, fino all’80 per cento delle spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024.*

Veniva specificato al comma 4 che “*Gli incentivi di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti alle imprese alberghiere, alle imprese che esercitano attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici , inclusi i parchi acquatici e faunistici. Gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma*”

Il Ministero del Turismo con l’Avviso Pubblico del 23 dicembre 2021, indicava le modalità applicative per l’erogazione delle agevolazioni (All 4).

Così l’art. 2 dell’avviso, rubricato “*soggetti beneficiari*”, specificava come “*gli incentivi di cui all’articolo 1, comma 1, del presente Avviso sono riconoscibili alle*

imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I suddetti soggetti devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, regolarmente iscritte al registro delle imprese. Ciascuna impresa turistica può presentare una sola domanda di incentivo per una sola struttura di impresa oggetto di intervento. Tutti i requisiti previsti dal presente Avviso devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e mantenuti fino a 5 (cinque) anni successivi all'erogazione del pagamento finale dell'agevolazione al beneficiario, pena la decadenza dal diritto all'agevolazione medesima e il recupero degli incentivi erogati, anche tramite domanda di insinuazione al passivo da parte del Ministero del Turismo ai sensi dell'art. 93 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

I soggetti di cui al comma 1:

1) devono gestire in virtù di un contratto regolarmente registrato, da allegare obbligatoriamente alla domanda, una attività ricettiva o di servizio turistico in immobili o aree di proprietà di terzi;

2) ovvero, devono essere proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico.”

Con successivo Avviso pubblico del 18 febbraio 2022 (All 5), lo stesso Ministero informava della data di apertura della piattaforma per le domande per gli incentivi precisando le modalità applicative per l'accesso alla piattaforma online.

Alla procedura partecipava la soc. Acqua Marina s.r.l. con domanda protocollata IFIT0002165, regolarmente presentata in data 28 febbraio 2022 ore 12:49:04, come da relativa ricevuta.(All.6)

Invitalia, soggetto gestore della procedura istruttoria, con nota del 30 maggio 2022 (cfr All. 2) comunicava alla società Acqua Marina i motivi ostativi all'accoglimento della domanda. E precisamente specificava come *“dalle verifiche istruttorie effettuate tramite visura camerale del 19.05.2022 risulta che **l'impresa è inattiva**. Tale circostanza contrasta con quanto disciplinato all'art. 2 comma 2 dell'Avviso pubblico del Ministro del Turismo del 23 dicembre 2021 secondo il quale i soggetti beneficiari degli incentivi di cui all'art. 1 comma 1 dello stesso avviso pubblico devono essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, regolarmente iscritti al registro delle imprese e all'art. 4 comma 2 lett.b) dello stesso avviso pubblico secondo il quale gli interventi di cui al comma 1 del precitato articolo 4 a pena di decadenza dall'incentivo devono essere realizzati presso una **sede operativa attiva alla data di presentazione della domanda**”*.

Con la medesima nota veniva concesso il termine di legge per la presentazione di osservazioni e precisato che il procedimento si sarebbe concluso con l'adozione di un *“formale provvedimento di non ammissione”*.

La Società, nei termini assegnati, tramite i propri consulenti, osservava circa la legittimità della propria istanza e all'uopo provvedeva a depositare un parere pro-veritate di uno Studio di commercialisti (All.7). Allo stesso venivano allegati il contratto di affitto d'azienda, la scrittura privata del 22.10.2020, la risposta all'interpello dell'Agenzie delle Entrate del 23.03.2021 n. 200, nonché le dichiarazioni dei redditi, irap ed imposta iva della Società Acqua Marina srl (All. 8)

In particolare con il parere trasmesso veniva rappresentato, anche attraverso i documenti allegati, come la Soc. Acqua Marina s.r.l. fosse proprietaria

dell'albergo "Hotel Acquamarina" ubicato in Portoferraio viale L. Einaudi n. 6 e che la predetta azienda alberghiera ("*Hotel Acquamarina*") fosse stata affittata temporaneamente alla Crambest s.r.l.s fino al 31.10.2028. Con il contratto di affitto d'azienda, la Camera di Commercio Industria e Artigianato della Maremma e del Tirreno aveva provveduto a mutare il Codice Ateco in 68.20.02 della società Acqua Marina che rimaneva in ogni caso iscritta anche per l'attività alberghiera, seppur, come da prassi, adottando l'indicazione "inattività" dell'impresa.

Cosicchè era evidente come Acqua Marina s.r.l. fosse proprietaria della struttura immobiliare in cui è esercitata l'attività imprenditoriali alberghiera e fosse regolarmente iscritta al Registro delle Imprese della Camera di commercio Industria Artigianato e agricoltura, come richiesto dalla relativa disciplina.

In tal senso invero alcuni giorni dopo l'invio delle osservazioni – e precisamente il 16 giugno 2022 - il legale rappresentante della società venne contattato telefonicamente dal funzionario istruttore dall'Invitalia, con richiesta di inoltro di ulteriore documentazione inerente l'antimafia; che in effetti fu immediatamente inoltrata in data 16 giugno 2022, ore 19,17, come da attestazione allegata (All.9).

Nonostante i chiarimenti forniti, il Ministero del Turismo con decreto prot .n. 8180/2022 del 27 giugno 2022 disponeva la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti individuati nell'Allegato A (cfr All1).

Nell'elenco dei 3.700 beneficiari ammessi alla procedura ex art. 1 DL 152/2021 non risultava presente la soc. Acqua Marina, a cui allo stato non risulta neppure essere stato comunicato alcun provvedimento formale ed espresso di non ammissione.

Avverso il predetto decreto e la relativa graduatoria insorge Acqua Marina rilevando l'illegittimità degli atti sotto più profili, ritenendo - pur non avendo un provvedimento espresso e motivato in tal senso – che la stessa non sia stata

ammessa tra i soggetti beneficiari sulla scorta delle sintetiche considerazioni espresse nella nota recante i “motivi ostativi” ex art. 10 bis L.241/1990.

*

Diritto

Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 DL 152 del 6.11.2021 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 e dell’art. 4 dell’ avviso pubblico del 23 dicembre 2021 – Eccesso di potere per carenza di istruttoria – travisamento dei fatti – illogicità manifesta - contraddittorietà tra più atti - disparità di trattamento – illogicità manifesta

La concessione degli incentivi di cui all’art. 1 D.L. 152/2021 risulta diretta agevolare tutti quegli interventi necessari e opportuni, atti a migliorare la qualità dell’offerta ricettiva.

In sostanza l’agevolazione, concessa attraverso l’erogazione di contributi e crediti d’imposta, è inerente le spese per gli interventi - anche strutturali - sulle strutture alberghiere, agrituristiche, ricettive, termali ecc. che permettano un incremento dell’efficienza energetica, la riqualificazione antisismica, l’eliminazione delle barriere architettoniche, ovvero gli interventi edilizi fino alla ristrutturazione anche ricostruttiva, oltrechè arredi ed interventi di digitalizzazione.

Il Ministero infatti nell’avviso pubblico del 23 dicembre 2021 all’art. 4 rubricato “*interventi ammissibili*” indicava appunto quali interventi avrebbero potuto essere oggetto di agevolazione, precisando altresì che gli stessi “*devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia attiva alla data di presentazione della domanda*” (cfr. all. 4).

In tal senso veniva pubblicato infatti l’elenco delle spese ammissibili (ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’Avviso pubblico del 23 dicembre 2021) specificando come, oltre agli interventi di riqualificazione energetica, antisismica,

eliminazione delle barriere architettoniche ecc, sono ammessi anche gli interventi fino alla ristrutturazione ovvero *“le spese per: d.1) demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, anche con modifica della sagoma ma nel rispetto della volumetria, con esclusione degli immobili soggetti a vincolo ai sensi del decreto legislativo 222 gennaio 2001, n. 42, e successive modificazioni, per i quali è necessario il rispetto sia del volume che della sagoma; d.2) ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza; d.3) modifica dei prospetti dell'edificio, effettuata, tra l'altro, con apertura di nuove porte esterne e finestre, o sostituzione dei prospetti preesistenti con altri aventi caratteristiche diverse, materiali, finiture e colori; d.4) realizzazione di balconi e logge; d.5) servizi igienici; d.6) sostituzione di serramenti esterni, da intendersi come chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, con altri aventi le stesse caratteristiche; d.7) sostituzione di serramenti interni con altri aventi caratteristiche migliorative rispetto a quelle esistenti in termini di sicurezza e isolamento acustico; d.8) installazione di nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente con modifica dei materiali, privilegiando materiali sostenibili provenienti da fonti rinnovabili, tra i quali il legno, anche con riferimento ai pontili galleggianti; d.9) installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o delle tende e delle unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti. e) relativamente alla realizzazione di piscine*

termali, di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ...” (All. 10).

La rilevanza e l'incidenza dell'intervento – anche strutturale e di natura urbanistico-edilizia - oggetto di agevolazione comportava che i “beneficiari” avrebbero dovuto essere anche i proprietari delle strutture ricettive.

In tal senso pertanto la legge – ripetesì - ha espressamente previsto come “gli incentivi sono riconosciuti altresì alle imprese titolari del diritto di proprietà delle strutture immobiliari in cui è esercitata una delle attività imprenditoriali di cui al presente comma (cfr art. 1 co. 4 DL 152 del 2021 convertito in legge 123/2021).

Così l'avviso pubblico del 23 dicembre 2021 invero - all'art. 2 - indicava come i soggetti beneficiari devono essere “proprietari degli immobili oggetto di intervento presso cui sono esercitati l'attività ricettiva o il servizio turistico” e “essere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso, regolarmente iscritte al registro delle imprese”. (cfr. all. 4)

Orbene, in tale contesto, Acqua Marina presentava la richiesta per ottenere i relativi incentivi finanziari (cfr. all. 6).

La società, invero, è proprietaria del complesso aziendale turistico ricettivo alberghiero denominato “hotel Acquamarina” ed è regolarmente iscritta al registro delle Imprese della Camera di commercio. Gli interventi avrebbero dovuto essere quindi realizzati presso detto complesso, attivo e operante.

I requisiti richiesti dalla relativa disciplina risultano e risultavano quindi essere soddisfatti.

Il provvedimento di “non ammissione” - ancorché incognito – così come la mancata inclusione dei soggetti “beneficiari” (all. 1) **risultano pertanto illegittimi ed assunti in violazione della disciplina di riferimento.**

La nota di Invitalia, recante la comunicazione dei motivi ostativi, risulta così errata e fuorviante (all. 2).

La predetta nota evidenzia come la “non ammissione” rintracci il proprio presupposto sulla presunta violazione dell’art. 2, comma 2 dell’Avviso pubblico del 23.12.2021 perché i beneficiari “*devono essere regolarmente iscritti al registro delle imprese*” e dell’art. 4 comma 2, lett. b) dell’avviso pubblico del 23.12.2021 perché gli interventi “*devono essere realizzati presso una sede operativa attiva alla data di presentazione della domanda*”.

Si tratta però di un assunto inveritiero atteso che - come evidenziato anche dalla documentazione versata in atti – Acqua Marina è impresa regolarmente iscritta al registro delle imprese. L’iscrizione risulta indicare non solo l’attività di affitto d’azienda ma anche l’attività turistica. La società invero, pur mutando il Codice Ateco, **in attività di affitto d’azienda (codice 68.20.02) è un soggetto attivo che “riceve” e dichiara i proventi dall’affitto dell’azienda alberghiera.**

Ed invero tale attività risulta riportata anche nella dichiarazione dei redditi (cfr. quadro RF attività commerciale con i relativi utili).

In particolare dalla visura camerale (All. 11) risulta espressamente come la società abbia quale oggetto sociale “*la gestione di attività alberghiere, residence alberghieri, affitta appartamenti ecc.*”.

La società Acqua Marina pertanto risulta iscritta al Registro delle Imprese.

Non deve certo trarre in inganno il fatto che nel Registro delle imprese sia stata indicata con voce “inattiva” atteso che detta dizione è prassi inserirla proprio per la modifica dell’attività primaria. E ciò in ragione dell’attribuzione del nuovo codice Ateco per attività primaria di affitto dell’azienda alberghiera.

Del resto, come si ricava dalle visure storiche allegate (ALL. 12) uno dei controinteressati – hotel Trieste srl – , inserito nella graduatoria qui impugnata quale beneficiario al n. 1240 (per un incentivo di oltre 220.000€) risulta anch’esso

iscritto al Registro delle Imprese con Codice Ateco 68.20.02 (affitto di azienda alberghiera).

Parimenti la soc. Giuly srl inserita nella graduatoria qui impugnata quale beneficiario al n. 3222 (per un incentivo di oltre di € 302.000€) risulta costituita nel 2021 e risulta inattiva (ALL. 14).

E ciò in evidente ed irragionevole disparità di trattamento.

Stante, invero, il chiaro tenore della normativa di riferimento e dell'avviso pubblico in esame la società ricorrente, iscritta al Registro delle imprese, rispetta i requisiti richiesti e la relativa domanda risulta coerente e conforme al dettato dell'art. 2, comma 2 dell'Avviso pubblico del 23.12.2021.

Da ciò consegue che la non ammissione (rectius esclusione) della ricorrente al finanziamento sia stata operata in palese violazione delle norme qui indicate.

Ed in effetti, Invitalia ha attribuito al testo normativo una interpretazione difforme da quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse nonché dalla "intenzione del legislatore" che era quella di attribuire gli incentivi anche ai proprietari di una struttura alberghiera che fosse operativa.

Tale risulta essere la ricorrente, la quale è proprietaria di un albergo che è attualmente funzionante e che opera nel territorio dell'isola d'Elba.

Nel caso di specie, non sono plausibili interpretazioni diverse da quella qui prospettata sulla scorta delle disposizioni contenute nella normativa primaria e nell'avviso che inseriscono fra i beneficiari degli incentivi i proprietari delle strutture alberghiere.

La esclusione di Acqua Marina dalla graduatoria dei soggetti beneficiari risulta così del tutto illegittima ed arbitraria.

*

Sotto altro profilo, la norma è finalizzata a sostenere il settore alberghiero e ricettivo, e tale finalità deve intendersi realizzata anche nell'ipotesi in esame, in cui la gestione dell'azienda alberghiera è concessa ad un soggetto terzo.

E' logico che la finalità della norma deve intendersi realizzata anche nell'ipotesi in cui la gestione dell'azienda alberghiera sia concessa ad un soggetto terzo da parte della società titolare la quale ritrae i propri ricavi dai canoni di affitto.

Se l'impresa proprietaria dell'immobile ha affittato l'azienda significa che questa è un compendio organizzato di beni e rapporti giuridici per l'esercizio dell'attività ed è evidente che l'affittante è una impresa del settore alberghiero/termale.

Non risulta altresì violato neppure l'art. 4 dell'Avviso pubblico richiamato nella nota di Invitalia.

Ed infatti si ricorda come il predetto articolo – recante “*interventi ammissibili*” – disponga al comma 2 che gli interventi oggetto di agevolazione “*b) devono essere realizzati presso una sede operativa in Italia alla presentazione della domanda*”.

Anche in tal caso - come indicato nella stessa istanza (cfr. all. 6) di cui al modulo prestampato – quale “*localizzazione unità produttiva*” è stata indicato il complesso turistico ricettivo alberghiero “*hotel acquamarina*” in viale Einaudi a Portoferraio.

Si tratta infatti del luogo dove è situata la struttura alberghiera, attiva e operativa da decenni, che è stata e sarà oggetto degli interventi previsti.

Dacché anche tale requisito risulta pienamente soddisfatto.

Le supposte motivazioni che avrebbero comportato la non ammissione alle agevolazioni della ricorrente risultano pertanto illegittime, errate e frutto di una carente istruttoria. In ogni caso assunte in violazione della normativa sottesa.

Del resto nelle stesse FAQ di Invitalia è espressamente indicato anche come “*un'impresa regolarmente iscritta [ndr. Registro imprese] ma temporaneamente sospesa*” possa presentare la domanda.

Non vi è chi non veda come la ricorrente, regolarmente iscritta nel Registro delle imprese, non possa aspirare legittimamente alla ammissione agli incentivi.

Si ricorda poi come l'impresa proprietaria degli immobili del settore alberghiero e termale possa essa stessa beneficiare dal punto di vista fiscale della "rivalutazione" anche se gli immobili siano stati concessi in locazione o in affitto di azienda a soggetti terzi che vi svolgono attività alberghiera (cfr. D. L. 23/2020).

In tal senso valgono i due interpelli dell'Agenzia delle Entrate n. 637 del 23.12.2020 (ALL. 13) e n. 200 del 23.3.2021 (all. 8) sulla corretta applicazione del D.L. n. 23 del 2020 recante "*disposizioni per il sostegno del settore alberghiero e termale*".

Sulla scorta delle considerazioni suesposte è evidente il diritto ed interesse della ricorrente di essere inserita fra i beneficiari delle agevolazioni di cui si discute e ciò anche in ragione del fatto che l'affitto della azienda alberghiera è essa stessa una attività turistico/commerciale.

Da tutto quanto precede è interesse della società ricorrente ad essere inserita nell'elenco dei beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 152/2021 e ss.mm.ii. e conseguentemente partecipare al riparto delle risorse con la tempistica e le modalità di rendicontazione di cui all'Avviso del 8 aprile 2022, prot. N. 4986.

Istanza di sospensione

Quanto al fumus boni iuris ci si riporta alle considerazioni sopra svolte che danno dimostrazione dell'illegittimità ed ingiustizia dei provvedimenti impugnati.

Per quanto riguarda la gravità ed irreparabilità del pregiudizio, essa può considerarsi in re ipsa, in quanto la ricorrente vedrebbe svanire la possibilità di vedersi riconosciuto l'incentivo cui la stessa aspira (ed ha diritto) laddove i provvedimenti qui impugnati non venissero sospesi e ciò atteso anche che Acqua Marina srl, confidando nei suddetti incentivi ha già sostenuto ingenti spese per

gli interventi di incremento efficienza energetica e di digitalizzazione della struttura alberghiera di sua proprietà.

P.Q.M.

Si confida nell'accoglimento del presente ricorso e nelle domande in esso contenute, ivi compresa quella per la declaratoria del diritto di Acqua Marina srl di essere ammessa fra i beneficiari delle agevolazioni di cui all'art. 1 del D.L. n. 152/2021 e ss.mm. ii..

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Firenze 29 luglio 2022

Avv. Luisa Gracili

Avv. Carolina Picchiotti